



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASELLI, DE GREGORIO, Nicola DI GIROLAMO, GIORDANO, GALIOTO, DE LILLO, DI GIACOMO, TOTARO, CURSI, SARRO, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLUTTERO, SALTAMARTINI, LATRONICO, SCARABOSIO e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2009

Disposizioni a tutela della vita

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che segue intende dare piena attuazione al principio connesso all'articolo 32 della Costituzione a tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo a sostegno del valore della vita che, come è nell'avviso dei presentatori di questo disegno di legge, ha sempre un medesimo identico valore.

L'opzione dei promotori di questa iniziativa legislativa è a favore dell'irrinunciabile valore della vita: senza attenuazioni e rifiutando ogni ipotesi di eutanasia attiva o pas-

siva, e di ogni anche larvata prospettiva di «diritto al suicidio» (in ciò confortati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 aprile 2002, caso Pretty contro Regno Unito).

Tale scelta è enunciata negli articoli 1 e 2; in particolare nel primo articolo si afferma l'indisponibilità della vita umana e dell'integrità fisica; il secondo articolo stabilisce il divieto di eutanasia e di suicidio assistito.

In fine l'articolo 3 stabilisce il divieto di accanimento terapeutico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute)

1. La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

2. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente alla identificazione delle cure mediche per sé più appropriate.

3. La Repubblica promuove la diffusione delle cure palliative e ne garantisce l'accesso.

Art. 2.

(Divieto di eutanasia e di suicidio assistito)

1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate, ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

Art. 3.

(Divieto di accanimento terapeutico)

1. Il medico deve astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa, in condizioni di morte prevista come imminente.

